



## CORTE DEI CONTI

### SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

All'Organo di Revisione

del Comune di San Giusto Canavese (TO)

**Oggetto: Comune di San Giusto Canavese – Esame delle relazioni redatte ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dell’Organo di revisione dei conti in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2020 e 2021**

Con riferimento all’oggetto, si invia l’allegata delibera n. 46/2023/PRSE approvata dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 5 aprile 2023.

Il Funzionario Preposto

Ragonese Margherita

MARGHERITA  
RAGONESE  
CORTE DEI  
CONTI  
14.04.2023  
10:13:46  
GMT+01:00





# CORTE DEI CONTI

## Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 46/2023/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

### **nella camera di consiglio del 5 aprile 2023**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 7/SEZAUT/2021/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2020 e i relativi questionari;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2022/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto della gestione 2021 e relativo questionario;

viste le deliberazioni nn. 3/2022/SRCPIE/INPR e 23/2023/SRCPIE/INPR, con le quali sono stati approvati i programmi di controllo di questa Sezione per gli anni 2022 e 2023;

Viste le relazioni sui rendiconti degli esercizi 2020 e 2021, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di San Giusto Canavese (TO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e ss., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

viste le richieste istruttorie formulate dal Magistrato Istruttore con riferimento ai rendiconti 2020 e 2021 e le risposte trasmesse dall'Amministrazione;

vista l'ordinanza n. 16 del 29 marzo 2023, con la quale la Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, Referendario dott. Diego Maria POGGI,

### **Premesso**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come poi precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Tali verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni,

Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico; prerogative che assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 *bis*, comma 3, del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti eventuali irregolarità contabili, specie se accompagnate da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

### **Considerato in fatto e in diritto**

Il Comune di San Giusto Canavese, ente compreso nel territorio della Città Metropolitana di Torino e con una popolazione di 3.247 cittadini residenti al 31 dicembre 2020, aveva approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020 con delibera del consiglio comunale n. 9 del 26 maggio 2021, di cui si riporta il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, come modificato con delibera del consiglio comunale n. 10 del 26 maggio 2021 a seguito della necessità di riconciliarne le risultanze con la certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104:

<b>Anno 2020</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Totale</b>
Fondo cassa al 1 gennaio			88.567,92
Riscossioni	419.355,53	2.495.693,48	2.915.049,01
Pagamenti	570.282,88	2.136.017,64	2.706.300,52
Fondo di cassa al 31 dicembre			297.316,41
Residui attivi	1.524.265,12	605.544,15	2.129.809,27
Residui passivi	250.831,17	715.314,65	966.145,82
FPV spese correnti			22.384,71
FPV spese in conto capitale			119.874,45
FPV attività finanziarie			0,00
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>			<b>1.318.720,70</b>
FCDE al 31/12			710.232,05
Fondo anticipazioni liquidità			0,00
Fondo perdite soc. partecipate			0,00
Fondo contenzioso			0,00
Altri accantonamenti			6.041,98
<b>Totale parte accantonata</b>			<b>716.274,03</b>
Vincoli da leggi e principi cont.			67.196,94
Vincoli da trasferimenti			242,35
Vincoli da contrazione di mutui			51.150,12
Vincoli attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli			55.903,37
<b>Totale parte vincolata</b>			<b>174.492,78</b>
<b>Totale parte destinata</b>			<b>109.018,85</b>
<b>Totale parte disponibile</b>			<b>318.935,04</b>

L'anno in questione aveva visto una modesta movimentazione della parte capitale del bilancio, ed un rallentamento delle attività di riscossione, imputabili alle misure emergenziali dovute alla pandemia; non prive di rilievo erano anche le cancellazioni di residui attivi del titolo 1 (per euro -160.535,59) e del titolo 3 (per euro -62.445,06); dagli schemi di bilancio emergeva infine come l'ente avesse movimentato anticipazioni da istituto tesoriere nella misura complessiva di euro 583.898,46, interamente restituiti in corso d'anno, conclusosi con una giacenza di cassa nettamente superiore a quella fatta segnare il 31 dicembre 2019. Successivamente, con delibera n. 9 del 30 maggio 2022, anch'essa oggetto di rettifica avvenuta con deliberazione consiliare n. 10 nella medesima seduta, l'ente ha approvato il

rendiconto della gestione 2021, le cui risultanze di sintesi si riportano di seguito.

<b>Anno 2021</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Totale</b>
Fondo cassa al 1 gennaio			297.316,41
Riscossioni	388.250,01	3.688.841,31	4.077.091,32
Pagamenti	742.521,06	3.631.886,67	4.374.407,73
Fondo di cassa al 31 dicembre			0,00
Residui attivi	1.587.620,46	538.329,92	2.125.950,38
Residui passivi	132.401,63	550.156,94	682.558,57
FPV spese correnti			23.380,50
FPV spese in conto capitale			14.000,00
FPV attività finanziarie			0,00
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>			<b>1.406.011,31</b>
FCDE al 31/12			910.877,76
Fondo anticipazioni liquidità			0,00
Fondo perdite soc. partecipate			0,00
Fondo contenzioso			0,00
Altri accantonamenti			9.194,98
<b>Totale parte accantonata</b>			<b>920.072,74</b>
Vincoli da leggi e principi cont.			0,00
Vincoli da trasferimenti			0,00
Vincoli da contrazione di mutui			41.523,97
Vincoli attribuiti dall'ente			5.699,00
Altri vincoli			51.978,37
<b>Totale parte vincolata</b>			<b>99.201,34</b>
<b>Totale parte destinata</b>			<b>150.645,85</b>
<b>Totale parte disponibile</b>			<b>236.091,38</b>

In tale esercizio si è viceversa assistito a un azzeramento del fondo cassa finale, a seguito di un ricorso alquanto massiccio all'anticipazione di tesoreria, prelevata per complessivi euro 1.442.723,64 e restituita quasi per intero nella misura di euro 1.438.000,94, con un residuo passivo conservato a tale titolo di euro 4.722,70. Ne è risultato così integrato il parametro di deficitarietà - Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente).

In una sostanziale costanza dell'ammontare dei residui attivi (che vedevano comunque ulteriori importi cancellati, pari a euro 77.756,21 al titolo 1 ed euro 20.650,89 al titolo 3),

spiccava la riduzione dei residui passivi, per quasi trecentomila euro, principale fattore a cui imputare l'azzeramento della liquidità disponibile. Altro fenomeno saliente era individuabile nell'incremento del FCDE per circa duecentomila euro, solo parzialmente compensato da una riduzione coeva della parte vincolata, il che ha condotto a una riduzione della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione approvato.

Alla luce dei fenomeni indicati e di altre situazioni rilevanti a livello contabile, l'Ufficio formulava una prima richiesta di chiarimenti su entrambe le gestioni 2020 e 2021, con nota dell'Ufficio del 14 luglio 2022, a cui l'ente dava riscontro (dopo concessione di proroga) allegando documentazione in data 28 ottobre 2022; successivamente, in data 10 gennaio 2023, l'Ufficio formulava richieste integrative e il Comune di San Giusto ha trasmesso la risposta con la nota del 24 gennaio 2023.

All'esito, valutata la situazione complessiva dell'ente locale e le risposte fornite, il Magistrato Istruttore ha richiesto l'esame collegiale dei fenomeni più rilevanti oggetto di rilievo.

Va ancora doverosamente premesso che il Comune di San Giusto Canavese era stato già destinatario di una deliberazione della Sezione, la n. 114/2021/SRCPIE/PRSE del 30 settembre 2021, emessa a seguito dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2019. Ivi erano accertati un non adeguato monitoraggio della cassa vincolata, il reiterato utilizzo di anticipazione di tesoreria, l'erronea compilazione del prospetto di verifica degli equilibri, e degli allegati a/1 ed a/2, con una limitata incidenza sulla quota disponibile del risultato di amministrazione; parimenti erano accertate difficoltà nella riscossione in conto residui delle entrate proprie e la non corretta applicazione dei principi contabili nell'accantonamento del FCDE sia nel bilancio che in sede di rendiconto, e pertanto la Sezione aveva disposto, a carico dell'ente, la riapprovazione dei prospetti e schemi contabili, afferenti al consuntivo 2019, in conformità alle indicazioni fornite in motivazione, e la consequenziale trasmissione degli stessi alla BDAP, oltre all'adozione di misure organizzative atte a potenziare la capacità di riscossione delle entrate proprie in termini sia di tempestività che di efficacia.

Sul punto, alla data del primo rilievo istruttorio, le rettifiche e conseguenti comunicazioni alla BDAP non erano ancora state eseguite e l'ente vi ha posto rimedio con la delibera del consiglio comunale intervenuta in data 12 settembre 2022 e il successivo caricamento del 20 settembre 2022.

All'esito della disamina dei rendiconti 2020 e 2021, come si vedrà, risulta un'ottemperanza solo parziale dell'amministrazione alle indicazioni pervenute da questa Sezione regionale di controllo, come di seguito si va ad esporre.

## **1. Situazione di cassa e ricorso all'anticipazione di tesoreria**

Come già era stato rilevato per il triennio 2017-2019, anche nel corso dell'esercizio 2020 l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria ex art. 222 del TUEL, provvedendo alla restituzione della stessa entro la fine dell'esercizio, movimentandola per complessivi euro 583.898,46, con un utilizzo protrattosi per n. 116 (centosedici) giorni, uno scoperto massimo giornaliero di euro 100.458,53<sup>1</sup> e maturazione di interessi passivi per euro 504,40; nell'ambito dell'interlocuzione propedeutica alla citata delibera n. 114/2021 l'ente riconduceva il ricorso a tale istituto alle difficoltà indotte dalla pandemia da COVID-19, ed escludeva di avere fatto ricorso a entrate vincolate in termini di cassa.

Nel 2021 invece la criticità si è acuita, in quanto l'utilizzo risulta essere più che raddoppiato sia in termini di movimentazione complessiva (accertamenti e riscossioni sul titolo 7 di euro 1.442.723,64, importo corrispondente agli impegni del titolo 5, a fronte dei quali sono stati effettuati pagamenti per euro 1.438.000,94, con un residuo passivo 31 dicembre 2021 di euro 4.722,70) che di durata di utilizzo (protrattosi per giorni 244). Inoltre, lo scoperto massimo giornaliero ammonta ad euro 145.251,72 con maturazione di interessi passivi per euro 3.398,29.

La situazione risulta poi aggravata dalla presenza di ulteriori euro 51.978,37 di importi vincolati in cassa, utilizzati ma non ricostituiti entro la fine dell'esercizio.

In risposta, l'amministrazione di San Giusto Canavese ha riferito come l'attività di recupero di IMU, TASI e TARI non abbia avuto gli esiti sperati e pertanto "*Nell'anno 2022 si è dato corso al recupero del mancato pagamento mediante iscrizione a ruolo coattivo. Nell'anno 2021, inoltre, ci si è trovati a dover effettuare pagamenti pregressi scaduti ma ancora sospesi, quelli di fine anno 2020 con scadenza nel 2021, oltre a quelli correnti, il cui rispetto dei termini è fondamentale per non rientrare tra i comuni inadempienti secondo i valori degli indicatori di ritardo di pagamento e di riduzione dello stock di debito, e essere, così, sanzionati*". L'ente ha inoltre soggiunto di avere subito ritardi "*dei trasferimenti statali e regionali a finanziamento della spesa in conto capitale, coperta con fondi propri in attesa dell'incasso delle quote spettanti*".

Mentre sulle problematiche della riscossione il Collegio si sofferma nel prosieguo, è doveroso rilevare che la movimentazione della parte capitale del bilancio fornisce riscontro alle giustificazioni addotte dal comune, atteso che l'esercizio 2021 si chiude con un importo di residui attivi del titolo 4 pari ad euro 222.600,28, di quasi centomila euro superiore alla somma dei residui passivi della spesa in conto capitale (euro 123.826,77).

Tuttavia il ricorso all'anticipazione permane su livelli elevati anche nell'anno 2022, come

---

<sup>1</sup> Importo indicato nella relazione del Revisore allo schema di rendiconto 2021

risulta dai prospetti SIOPE, con prelievi pari a euro 1.232.680,19 e pagamenti per euro 1.237.402,89, così in grado di completarne la restituzione a fine anno.

La presenza di un fondo cassa positivo al 31 dicembre 2022 non appare di per sé sola in grado di rappresentare un indicatore risolutivo della criticità in esame, e dovrà essere oggetto di verifica in sede di esame del rendiconto della gestione 2022, di imminente approvazione.

L'ammontare degli utilizzi induce infatti a ritenere, come ammesso dall'ente, che le difficoltà di liquidità permangano ed abbiano assunto un carattere quasi cronico, in conseguenza dei risultati di una riscossione che si manterrebbe sistematicamente al di sotto delle attese.

Ne deriva un doveroso richiamo affinché l'ente, dando seguito alle raccomandazioni già espresse al suo indirizzo da questa Corte, assuma le necessarie misure organizzative e gestionali finalizzate a ridurre il ricorso all'anticipazione di cassa da parte dell'istituto tesoriere.

Infatti l'anticipazione prevista ex art. 222 TUEL costituisce una forma di finanziamento a breve termine non rientrante nella nozione di indebitamento e quindi utilizzabile anche per far fronte a spese correnti; si tratta di un istituto il cui ricorso deve essere improntato a caratteri di eccezionalità, per far fronte a momentanee carenze di liquidità e per evitare di incorrere in ritardi nei pagamenti ai creditori o a penalità di mora, come peraltro l'ente rivendica.

In proposito tuttavia un utilizzo costante, che nel 2020 è durato per quasi quattro mesi e nel 2021 ha toccato gli otto mesi, culminando in una mancata restituzione (per quanto modesta), costituisce una grave anomalia, rivelatrice del fatto che l'amministrazione non pare in grado di riscuotere tempestivamente le proprie entrate, esponendosi a censure di utilizzo sostanziale di prestiti a breve termine per la copertura di spese correnti, in contrasto con quanto dispone l'articolo 119 Cost.

Se appare comprensibile il ricorso ad essa per evitare i ritardi nei pagamenti dovuti ai fornitori e le relative sanzioni giuridiche e contabili, nondimeno la Sezione si vede costretta a rammentare che, dopo anni di tassi di interesse prossimi allo zero, nell'ultimo semestre il panorama macroeconomico appare profondamente mutato, con un brusco innalzamento dei costi del credito, anche a breve termine. Ne consegue che l'istituto in parola è suscettibile di tornare a essere fonte di non trascurabili aggravi sulle finanze comunali e perciò si impone la necessità di un contenimento del ricorso ad esso.

La Sezione quindi accerta un utilizzo reiterato e consistente dell'anticipazione di tesoreria, protrattosi per oltre la metà dell'esercizio 2021, ed invita l'amministrazione ad adottare le necessaria misure organizzative e gestionali per riallineare i propri incassi ai pagamenti e limitare il più possibile il ricorso all'anticipazione.

## **2. Riscossione delle entrate proprie**

Dai dati contabili del rendiconto 2020 è risultata una capacità di riscossione delle entrate proprie discreta in conto competenza (pari al 70% sul titolo 1 e al 72% sul titolo 3), ma piuttosto ridotta in conto residui (poco più del 16% sui tributi e poco meno del 20% sulle entrate extratributarie), con lievi miglioramenti rispetto all'esercizio 2019; le risultanze del 2021 mostrano un miglioramento in conto competenza (sul titolo 1 risultano riscossi l'80% degli accertamenti dell'esercizio), ma confermano le difficoltà ormai croniche in conto residui, dove la riscossione non supera il 17% dei crediti tributari conservati all'inizio dell'anno.

Su tale fenomeno incide nettamente la presenza di ingenti crediti non riscossi per IMU relativa alle annualità 2015, 2016 e 2017 oggetto di contenzioso con una società privata, al 31 dicembre 2020 ammontanti ad euro ad euro 523.444,71, di cui euro 430.793,71 al titolo 1 (per imposta IMU) ed euro 92.651,00 al titolo 3 (per sanzioni). Tale importo, rimasto invariato rispetto agli esercizi precedenti, risulta ugualmente conservato anche al 31 dicembre 2021.

Rispetto a tale posizione, l'Ente, in sede di istruttoria al rendiconto 2019, aveva già fornito aggiornamenti mediante una relazione sottoscritta dal legale incaricato del recupero, i cui contenuti, sintetizzati nella parte motiva della deliberazione n. 114/2021, prefigurano come “*difficile, per non dire remota*” la “*possibilità di incasso di tali somme*”.

Con il riscontro del 28/10/2022 L'Ente ha precisato che “*da verifiche eseguite dal nostro legale non sono risultati beni immobili intestati alla società (...) da poter aggredire. Inoltre, anche da verifiche patrimoniali, non sono risultati ulteriori beni aggredibili della suddetta società. Pertanto, si sta procedendo all'iscrizione delle somme dovute a ruolo coattivo, affidando la relativa attività di recupero all'Agenzia delle Entrate-Riscossioni*”, peraltro confermando la svalutazione al 100% dei crediti vantati verso tale soggetto al FCDE.

Le notizie comunicate dall'ente fanno peraltro presagire una minima possibilità di recupero, dal momento che il patrimonio della società in questione parrebbe platealmente insufficiente a garantire il credito comunale; sul punto è quindi doveroso rammentare la previsione del punto 3.3 del principio contabile, per cui “*Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità*”, e quella contenuta al successivo punto 9.1, per cui: “*Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della*

*contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.*

*Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo. Considerato che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive.*

*I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie".*

Peraltro, anche escludendo i predetti importi, correttamente svalutati per intero al FCDE, la riscossione in conto residui rimane comunque modesta.

Si è chiesto pertanto all'amministrazione di riferire in merito alle misure adottate per potenziare la capacità di riscossione e alle cause delle importanti cancellazioni di residui operate in entrambe le gestioni (al titolo 1, euro 160.535,59 al 31 dicembre 2020 ed euro 77.756,21 al 31 dicembre 2021; al titolo 3 euro 62.445,06 nel rendiconto 2021 ed euro 20.650,89 nel rendiconto 2021); inoltre è stato chiesto di esplicitare i criteri adottati per la determinazione degli importi accertati annualmente per l'addizionale comunale IRPEF, specificando al contempo le ragioni della mancata riscossione dei residui relativi agli esercizi precedenti il 2021.

Sul punto, con la prima risposta l'ente si era limitato a riferire di avere "provveduto a fine anno 2021 ad emettere nuovi avvisi di accertamento relativi agli anni 2016-2017-e parte 2018; nell'anno 2022, dopo verifica degli incassi, sono stati emessi a ruolo coattivo delle partite TARI risultate ancora insolute".

Con il riscontro successivo, a specifica richiesta dell’Ufficio, sono state trasmesse le relazioni di aggiornamento redatte dalla società GESEL S.r.l. affidataria del servizio tributi, nonché i fogli di calcolo recanti, per ciascuna entrata cancellata, le relative motivazioni.

Con riferimento allo stato di avanzamento delle attività di riscossione, si espongono di seguito le risultanze concernenti l’IMU e la TARI; orbene, i prospetti emessi a febbraio 2023 indicano che, per IMU-TASI, risultano ancora “*da stampare*” accertamenti relativi all’annualità 2018 per euro 34.766,42, a fronte di € 101.022,62 di accertamenti notificati e iscritti a ruolo (interamente nei confronti della società insolvente), mentre gli accertamenti per le annualità 2019, 2020 e 2021 risulterebbero ancora “*da emettere*”. Nel caso di specie, trattandosi di imposte riscosse per autoliquidazione dei contribuenti (che per il punto 3.7.5 del principio contabile ex allegato 4/2 al d. lgs n. 118/2011 sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto) soggette a prescrizione quinquennale del credito, non si può non rilevare che la verifica sui versamenti dovuti e non effettuati pare ancora scontare una certa distanza temporale rispetto alla scadenza.

Come noto, l’IMU viene riscossa in due rate autoliquidate rispettivamente al 16 giugno e al 16 dicembre di ciascun anno, sulla base della rendita catastale rivalutata degli immobili, non adibiti ad abitazione principale dei contribuenti possessori, presenti sul territorio comunale; è quindi chiaro che le verifiche sulla corretta autoliquidazione possono essere effettuate a partire dall’approvazione del rendiconto di ciascun esercizio; ferme restando le difficoltà indotte dalla pandemia del biennio 2020-2021, è comunque doveroso che l’ente proceda con tempestività ad accettare i versamenti omessi, onde non esporsi al rischio di prescrizione del relativo credito, specie alla luce del fatto che tale fattispecie sembra essersi già verificata in più di un caso.

Quanto alla gestione della TARI, che avviene mediante ruoli ordinari e liste di carico, la relazione GESEL S.r.l. evidenzia come gli accertamenti emessi sul 2019 risultino di importo assai modesto rispetto a quelli degli esercizi precedenti, mentre quelli relativi alle annualità 2020, 2021 e 2022 risultino ancora “*da emettere*”; in proposito è doveroso rammentare che l’imposta TARI, necessaria alla copertura integrale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, non presupponendo una condizione di capienza patrimoniale immobiliare del soggetto passivo, è fisiologicamente esposta a una serie di insoluti che col tempo possono risultare non recuperabili, e pertanto esige una maggiore tempestività nella verifica e nella notifica degli atti impositivi.

Da tali punti di vista, se è vero che la riscossione in conto competenza risulta attestata su percentuali discrete, è altrettanto vero che i residui non pagati permangono su valori elevati e che gli accertamenti per le imposte non versate o versate con ritardo risulterebbero emessi

e notificati in prossimità della maturazione della prescrizione.

In tal senso il Collegio sollecita il Comune di San Giusto C.se a farsi parte diligente presso la società concessionaria e a vigilare affinché le attività di sollecito dei soggetti inadempienti siano effettuate in prossimità della scadenza degli obblighi di versamento e non nell'imminenza della prescrizione dei relativi diritti di credito; va inoltre rammentato che, con il passare del tempo, aumenta la probabilità che eventi avversi, anche esogeni al debitore, nel compromettano la capienza e la possibilità di adempiere.

Quanto invece alla riscossione dei crediti vantati a titolo di addizionale comunale all'IRPEF la risposta del comune di San Giusto è del seguente tenore: "*Gli accertamenti dell'addizionale vengono effettuati sulla base della simulazione del portale del federalismo fiscale. Il tributo non è incassato direttamente dall'Ente ma dal sostituto di imposta, e i residui mantenuti potrebbero essere dovuti a errati incassi sulle giuste annualità a cui facevano riferimento i provvisori (il mancato spacchettamento del provvisorio comporta la non conoscenza dell'anno di riferimento del tributo e pertanto lo stesso potrebbe essere stato incassato erroneamente. Es. provvisorio contenente l'annualità 2018 coperto con reversale su residuo annualità precedenti)".*

In merito è doveroso richiamare quanto previsto dal principio contabile al punto 3.7.5., a mente del quale "*Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accettare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accettare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudentiale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l'accertamento è effettuato sulla base di una stima prudentiale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l'importo da accettare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale".*

Come si vede, il ricorso al "simulatore" presente sul portale dedicato al federalismo fiscale risulta consentito solo nel primo anno di istituzione dell'addizionale o in caso di modifica delle aliquote o della fascia di esenzione; negli altri casi l'ente è tenuto a basare le proprie

previsioni di entrata sulla base dei propri dati storici, pari agli accertamenti dell'esercizio finanziario del secondo anno precedente e comunque non oltre la somma degli incassi dell'anno precedente in conto residui e del secondo anno precedente in conto competenza. Le prassi difformi adottate dall'amministrazione paiono anche all'origine delle sovrastime tributarie che hanno portato all'accertamento di crediti inesigibili, che sono poi stati oggetto di cancellazione a distanza di anni.

Proprio con riguardo alle cancellazioni, le tabelle trasmesse dall'ente con il primo riscontro evidenziavano una serie di cancellazioni motivate con lettere iniziali, come "P", "R", "I", il cui significato ipotizzabile era riconducibile rispettivamente a "prescrizione", "riaccertamento" e "insussistenza". A fronte della richiesta dell'Ufficio di dettagliare con maggior analicità le motivazioni espresse in una forma così sintetica, il Comune di San Giusto Canavese trasmetteva fogli di calcolo recanti, nelle celle della motivazione, un minimo di articolazione di senso compiuto.

Di seguito si evidenziano i fenomeni salienti relativi alle cancellazioni.

Euro 52.463,16 relativi a "ruolo rifiuti" degli anni 2008 e 2009, risultano cancellati per "*Errata interpretazione dell'attività di riversamento del tributo da parte dell'Agenzia delle entrate. E residuo superiore ai 3 anni*", con una motivazione ellittica ed evasiva (sostitutiva della dicitura "P" ovvero "prescrizione"), che farebbe intendere come l'ente si aspettasse un versamento in realtà non dovuto da parte dell'Agenzia delle entrate; in particolare non risulta chiaro se il credito fosse sovrastimato *ab origine* o se l'importo sia divenuto inesigibile per inerzia dell'ente locale che si aspettava, erroneamente, un pagamento dall'amministrazione centrale.

Ulteriori euro 96.700,00, relativi a IMU-TASI degli anni 2017-2019 risultano invece cancellati per "*errato accertamento*", euro 3.866,00 erano invece frutto di erronea duplicazione e sarebbero stati "*incassati su altro capitolo*".

Ulteriori Euro 6.398,95 per IMU antecedente il 2016 vengono invece cancellati in quanto "*Importo non più incassabile relativo agli anni precedenti il 2016*".

Anche un certo numero di residui del titolo 3 è stato cancellato ora per "*Accertamento stimato più del dovuto*", ora per "*Credito esigibile inferiore all'accertato*" ovvero per "*credito non più esigibile*".

In sede di rendiconto 2021, risultano ulteriormente cancellati, dal titolo 1, residui attivi TARSU 2011 per euro 36.104,15 ed altri euro 40.598,96 per TARSU 2012, con la medesima motivazione ellittica di "*Errata interpretazione dell'attività di riversamento del tributo da parte dell'Agenzia delle entrate. E residuo superiore ai 3 anni*", per cui valgono le medesime perplessità viste sopra.

Data la vetustà degli importi sorgono legittimi dubbi sia sull'operato dell'ente nell'effettuare

i dovuti solleciti interruttivi della prescrizione sia sulla completezza ed adeguatezza delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, imposte dall'articolo 3 del D. Lgs n. 118/2011; ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso elenco tabellare in formato pdf trasmesso inizialmente dall'amministrazione reca, nella cella corrispondente, la dicitura "prescrizione", indicativa di un fenomeno di negligente gestione dei propri crediti da parte del comune.

Ciò induce a ritenere che siano stati cancellati per prescrizione circa centotrentamila euro, per IMU (in minor parte) e TARSU risalenti agli esercizi anteriori al 2016, a detimento non delle sole finanze dell'ente ma altresì del principio di equità tra i contribuenti.

Quanto invece alle entrate extratributarie e alle misure adottate per migliorarne il recupero, il comune ha risposto che "*Per i fitti attivi e i rimborsi spesa è stata fatta richiesta bonaria per il rimborso, nel caso non venisse accolta si procederà con gli avvisi di accertamento e l'emissione a ruolo coattivo. Per le sanzioni del codice della strada si è dato corso agli avvisi di accertamento e all'emissione dei ruoli coattivi*".

Sul punto il Collegio non può esimersi dal rilevare come le azioni dichiarate dall'ente appaiano non particolarmente tempestive né incisive; le prassi difformi dal principio contabile riguardanti l'accertamento delle entrate espongono l'ente a pericolose sovrastime, destinate a riflettersi in stanziamenti e correlati impegni di spesa parimenti sovrastimati; va quindi richiamata l'osservanza dei principi contabili anche con riferimento alle attività di programmazione, dal momento che il sistematico accertamento di entrate non spettanti appare all'origine degli squilibri tra entrate e spese che hanno comportato le difficoltà di liquidità palesate cronicamente dal comune di San Giusto Canavese; tale fenomeno pare manifestarsi sulla competenza dell'esercizio 2021 anche nel valore negativo di euro - 25.776,25 del valore "O3) Equilibrio complessivo di parte corrente", indotto anche dagli incrementi di accantonamenti disposti in sede di rendiconto.

Proprio sugli accantonamenti, e in particolare sul F.C.D.E., occorre ora soffermarsi.

Va quindi accertata una modesta capacità di riscossione dei residui delle entrate proprie e una cancellazione di crediti TARSU degli anni 2008, 2009, 2011 e 2012, ed IMU ante 2016, per circa centotrentamila euro, per ragioni riconducibili a prescrizione della relativa pretesa impositiva.

### **3. Parte accantonata del risultato di amministrazione - F.C.D.E.**

In sede istruttoria sono stati richiesti chiarimenti sugli appostamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, la cui consistenza era già stata oggetto di rilievi con riferimento al rendiconto 2019 di cui alla deliberazione n. 114/2021.

L'accantonamento al fondo effettuato al 31 dicembre 2020 è risultato incrementato rispetto all'esercizio 2019 per euro 113.034,06, arrivando ad ammontare a euro 710.232,05, di cui:

- 517.649,67 sui residui del titolo 1, pari a circa il 32% dei residui conservati (totali per euro 1.607.352,98 di cui 1.119.980,14 da esercizi precedenti);
- 178.010,86 sui residui del titolo 3, pari a circa il 57% dei residui conservati (euro 309.993,64, di cui 257.423,16 da esercizi precedenti);
- 14.571,52 a fronte dei residui del titolo 4, quest'ultimo pari a circa il 95% dei residui della sola tipologia 500 "*altre entrate in conto capitale*" risalenti a esercizi precedenti e per l'esattezza afferenti a sanzioni su oneri di urbanizzazione 2018, ammontanti a complessivi euro 15.304,93.

Al 31 dicembre 2021 il FCDE è stato ulteriormente incrementato fino a raggiungere la somma di euro 910.877,76 di cui 725.991,04 sui residui del titolo 1, a fronte di un importo conservato di euro 1.579.569,29 (di cui euro 1.263.225,51 da esercizi precedenti), ed euro 184.886,72 sui residui del titolo 3, a fronte di un ammontare conservato di euro 272.720,00 (di cui euro 216.259,33 da esercizi precedenti).

Peraltro nell'allegato c) al rendiconto 2021, relativo alla composizione del fondo, vengono valorizzate in parte voci relative ai residui del titolo 1 tipologia 101 "*di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7*", escluse dall'accantonamento; tuttavia all'interno di tale categoria viene indicato l'importo di euro 227.326,01 come "*residui attivi formatisi nell'esercizio 2021*" e ben euro 458.332,88 per "*residui attivi degli esercizi precedenti*", dato che mal si concilia con l'asserita natura di importi a credito accertati per cassa.

Per quanto esposto, l'Ente è stato invitato a dettagliare i crediti, tributari ed extratributari, esclusi dall'accantonamento, e a fornire le relative motivazioni, a supporto della congruità del FCDE accantonato negli esercizi 2020 e 2021, deponenti a favore dell'assenza di rischi di esigibilità delle relative poste.

Con riferimento all'esercizio 2020, con la nota del 28/10/2022 è stato fornito dettaglio analitico dei residui accantonati, senza però motivare le esclusioni, illustrate solo con il secondo riscontro del 24 gennaio 2023, e di seguito se ne espone la sintesi:

IMU ordinaria: nessun accantonamento sui residui relativi agli anni 2017-2020, ammontanti a complessivi euro 377.790,68 di cui euro 173.165,57 di competenza 2020; la motivazione addotta dall'ente è che si tratti di "*tributo riscosso in autoliquidazione dei contribuenti*", ma tale risposta è contraddetta dal fatto che circa duecentomila euro di crediti IMU sarebbero relativi a gestioni precedenti (annualità 2017, 2018 e 2019) e non potrebbero quindi essere esclusi dal calcolo del FCDE, trattandosi evidentemente di accertamenti effettuati non "per

cassa". Identica considerazione vale per i crediti TASI, seppure di importo minimo (euro 2.006,80).

Addizionale Comunale IRPEF: nessun accantonamento sui residui degli anni 2017-2020 ammontanti a euro 213.767,35 di cui 153.740,79 di competenza 2020; in tale caso, sui sessantamila euro degli esercizi 2017-2019 pesano i dubbi sulla correttezza dell'accertamento.

TOSAP: nessun accantonamento sui residui degli anni 2019-2020 per complessivi euro 5.546,00, di cui 3.180,00 di competenza 2020 e gli altri 2.366,00 del 2019; in proposito il comune precisa trattarsi di "*tributo gestito da società esterna che riversa all'Ente un canone annuo sul riscosso*", ma nulla viene riferito in merito alla capienza effettiva dei soggetti passivi.

TARI residui 2011-2012: nessun accantonamento sull'importo conservato di euro 77.744,17, poi cancellato in sede di riaccertamento ordinario propedeutico al rendiconto 2021; in proposito la risposta dell'ente è la seguente testuale: "*Per quanto riguarda la TARES e la TARI anni 2011-2012 non siamo in grado di dare una spiegazione plausibile in quanto non si conosce il criterio adottato dal responsabile del servizio ormai in pensione da anni*"; le criticità emerse su tali poste attive poi cancellate con motivazione perplessa confermano la violazione del principio contabile nel non disporne l'accantonamento.

Quanto ai residui attivi del titolo 3, conservati al 31/12/2020 nella misura di euro 309.993,64, sono risultati considerati ai fini del calcolo del FCDE solamente i crediti per sanzioni verso la società insolvente (euro 92.651,00 su 92.651,00), per i ruoli coattivi delle sanzioni (759,14 su 1.137,00), per le sanzioni cds a carico di "famiglie" (41.494,18 su 66.992,34) ed "imprese" (43.106,54 su 61.137,61).

Sono rimasti esclusi dal calcolo i seguenti crediti:

- Sanzioni a famiglie (capitolo 500) anni 2014-2020 per euro 11.600,49;
- Sanzioni a famiglie (capitolo 505) anni 2018-2020 per euro 17.500,00
- Sanzioni cds a seguito verifiche (capitolo 511) anni 2018-2020 per euro 6.373,83;
- Refezione scolastica anni 2019-2020 per euro 8.437,60;
- Fitti attivi capitolo 860 anni 2015-2020 per euro 24.809,04;
- Indennizzi assicurativi anno 2018 per euro 2.806,00.

Nel complesso, appare evidente che nel rendiconto 2020 il FCDE sia risultato vistosamente sottostimato, dal momento che una lunga serie di entrate di dubbia esazione (in parte poi rivelatesi di fatto inesigibili l'anno successivo) è stata esclusa dal calcolo senza adeguata motivazione.

Una corretta rappresentazione del FCDE avrebbe quindi comportato una significativa erosione della quota disponibile 2020 che tuttavia appariva sufficientemente capiente; è

chiaro però che almeno la metà di tale quota disponibile, approvata dall'ente nella misura di euro 318.935,04, fosse inesistente, e ciò comporta l'inattendibilità complessiva della stessa. Tali prassi erronee risultano in parte sovrapponibili a quelle rilevate dalla Sezione con la deliberazione n. 114/2021, trasmessa all'Ente in data 30 settembre 2021, successivamente all'approvazione del rendiconto 2020.

Pertanto l'amministrazione avrebbe dovuto tenere adeguatamente in conto le indicazioni della Sezione nella predisposizione del rendiconto 2021, rispetto al quale è stato effettivamente trasmesso un prospetto recante le percentuali di riscossione del quinquennio e il relativo complemento a cento.

Ora benché l'accantonamento complessivo risulti incrementato per circa duecentomila euro rispetto all'anno precedente, con svalutazione al 100% dei crediti vantati verso la società insolvente e includendo nel calcolo residui attivi pari a euro 893.910,40 su un totale conservato di euro 1.579.569,29, il Collegio osserva come rimangano esclusi anche al 31 dicembre 2021 i seguenti residui:

- Addizionale comunale IRPEF (capitolo 451) per euro 298.439,49
- IMU (capitolo 201) per euro 364.348,63
- TOSAP (capitolo 601) euro 5.487,00
- IMU attività di verifica 2015 (capitolo 203) euro 16.305,90
- TASI anno 2015 (capitolo 522) euro 1.077,88

Del titolo 3 invece restano esclusi una serie di residui di importo contenuto, ma permane l'omissione di accantonamento sui crediti derivanti da Canoni di locazione (capitolo 8601), conservati nella misura di euro 15.027,00, per il quale l'ente segnala di avere in corso un'attività di recupero.

Il Collegio osserva quindi che, pur apparendo il FCDE 2021 più veritiero rispetto a quello del 2020, permangono alcune esclusioni che destano perplessità, sia per la natura del credito che per la vetustà dello stesso, indice di non adeguata collaborazione da parte dei soggetti debitori.

Se ne deduce una non piena osservanza da parte dell'amministrazione delle raccomandazioni impartite dalla Sezione con la delibera n. 114/2021, sempre con riferimento al calcolo del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione. Anche in tale caso, la quota disponibile reale dell'ente risulta essere più contenuta rispetto a quella approvata dal Consiglio comunale nella misura indicata di euro 236.091,38.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva,

## **ACCERTA**

per il Comune di San Giusto Canavese (TO),

con riferimento al solo rendiconto 2020:

- un accantonamento solo parziale al FCDE, in violazione del punto 3.3 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011, con una serie di entrate del titolo 1 e del titolo 3 di dubbia e difficile esazione escluse dall'accantonamento senza adeguata motivazione, e conseguentemente
- la non attendibilità della quota disponibile del risultato di amministrazione 2020;

con riferimento ad entrambi i rendiconti 2020 e 2021:

- un ricorso costante e crescente all'anticipazione di tesoreria ex articolo 222 TUEL
- una capacità di riscossione dei residui del titolo 1 inferiore al 20% dei residui conservati;
- una cancellazione di crediti TARSU degli anni 2008, 2009, 2011 e 2012, ed IMU ante 2016, per circa centotrentamila euro, per ragioni riconducibili a prescrizione della relativa pretesa impositiva;
- la violazione del principio contabile al punto 3.7.5. con riguardo all'accertamento dell'entrata da addizionale comunale all'IRPEF;

con riferimento al solo esercizio 2021:

- la mancata integrale restituzione dell'anticipazione di tesoreria, per l'importo di euro 4.722,70 al 31 dicembre 2021, con integrazione del parametro di deficitarietà – Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente).
- la mancata ricostituzione di cassa vincolata ai sensi dell'articolo 195 TUEL per euro 51.978,37;
- un equilibrio complessivo di parte corrente negativo per euro -25.776,25,
- la non piena osservanza del principio contabile e delle raccomandazioni impartite dalla Sezione con la delibera n. 114/2021, con riferimento al calcolo del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione, con riflessi sull'attendibilità della quota disponibile dello stesso;

e per l'effetto

## **DISPONE**

che il Comune di San Giusto Canavese provveda a rettificare il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 in conformità alle indicazioni di cui in parte motiva, rappresentando correttamente gli accantonamenti nella misura richiesta dalla normativa e dal principio contabile vigente, con particolare riguardo al FCDE sugli importi conservati a titolo di attività di recupero dell'evasione tributaria;

Conclusivamente

## **INVITA**

l'amministrazione comunale di San Giusto Canavese a

- adottare le necessarie misure organizzative e gestionali per riallineare i propri incassi ai pagamenti e limitare il più possibile il ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- applicare la previsione del punto 3.3 del principio contabile ex allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 con riguardo ai crediti di cui risulti acclarata l'impossibilità di recupero;
- attenersi scrupolosamente alla normativa e al principio contabile vigente, nonché alle indicazioni impartite dalla Sezione di controllo con la deliberazione n. 114/2021 e con la presente, con particolare riguardo alla costituzione dell'accantonamento al FCDE, nella predisposizione del rendiconto 2022;
- a farsi parte diligente presso la società concessionaria dei solleciti tributari e a vigilare affinché le relative attività siano effettuate in prossimità della scadenza degli obblighi di versamento e non nell'imminenza della prescrizione dei relativi diritti di credito;
- ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei principi contabili ex allegati 4/1 e 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 con riferimento alle attività di programmazione, ad evitare la reiterazione di accertamenti di entrate non spettanti.

In ultimo, la Sezione dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di san Giusto Canavese (TO), rammentando gli obblighi di pubblicazione della medesima nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, per gli aspetti relativi alla cancellazione di crediti tributari per intervenuta prescrizione, come esposti in parte motiva al paragrafo 2 della presente deliberazione.

Così deliberato nella camera di consiglio riunitasi in Torino il giorno 5 aprile 2023.

Il Relatore

Dr. Diego Maria POGGI



DIEGO MARIA  
POGGI  
CORTE DEI CONTI  
14.04.2023  
09:27:07  
GMT+01:00

La Presidente

Dr.ssa Maria Teresa POLITO



MARIA TERESA  
POLITO  
CORTE DEI CONTI  
14.04.2023 09:56:46  
GMT+01:00

Depositato in Segreteria il **14 aprile 2023**

Il Funzionario Preposto

Margherita RAGONESE



MARGHERITA  
RAGONESE  
CORTE DEI  
CONTI  
14.04.2023  
10:09:30  
GMT+01:00